



**Comune di  
CARBONARA AL TICINO  
Provincia di Pavia**

**ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 30/04/2025**

**OGGETTO: DIVIETO DI BALNEAZIONE NEL FIUME TICINO NEL TERRITORIO COMUNALE.**

**IL SINDACO**

Visto il D.P.R. 470 dell'8.6.1982 concernente la qualità delle acque destinate alla balneazione, così come modificato dalla legge 29.12.2000 n.422 – Legge Comunitaria;

Visto il Decreto Legislativo 30.5.2008 n.116 recante *“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione”*;

Visto in particolare l'art.5 del succitato Decreto Legislativo, che attribuisce ai Comuni interessati la competenza in materia di balneazione;

Visto il D.M. 30.03.2010 recante *“Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione”*, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30.05.2008 n.116 di recepimento della Direttiva 2006/7/CE;

Vista la nota della Regione Lombardia prot.H1.2013.0005590 del 14.02.2013 con la quale sono resi noti gli elenchi delle acque lombarde balneabili e che in tale elenco **non risulta compreso il fiume Ticino nel tratto di attraversamento del territorio comunale**;

Rilevato che le acque del fiume Ticino, nel tratto attraversante il territorio del Comune di Carbonara al Ticino, non sono balneabili, per quanto sopraevidenziato e ritenuto, al fine di salvaguardare l'igiene e la salute pubblica, di adottare il presente provvedimento di divieto di balneazione nelle acque del fiume stesso;

Visto l'art.50 del Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 40 e 260 del T.U.LL.SS. approvato con R.D. n.1265 del 27.7.1934;

Visti gli artt.1,9,10,11,12,13,14 della legge n.689 del 24.11.1981 e s.m.i.

**ORDINA**

Il divieto di balneazione nel fiume Ticino, a tempo indeterminato, per tutto il tratto compreso nel territorio del Comune di Carbonara al Ticino.

**AVVISA**

Chiunque violi la presente ordinanza sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla legge n. 689/1981 e s.m.i.;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia e al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini perentori di 60 e 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto;

## DISPONE

Di dare notizia della presente ordinanza con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito [www.comune.carbonaraaltiicno.pv.it](http://www.comune.carbonaraaltiicno.pv.it) e mediante l'affissione lungo le rive del fiume.  
Gli agenti di polizia locale e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Carbonara al Ticino, 30.04.2025

IL SINDACO  
Dott. Stefano Ubezio



A handwritten signature in black ink that reads 'Stefano Ubezio'.